

FONDAZIONE VILLA M.A.R.A. – (ENTE del TERZO SETTORE)

STATUTO

TITOLO I

OGGETTO E SCOPO

Art. 1 – Origine, denominazione, durata e sede

1. La “Fondazione Villa M.A.R.A. (sigla corrispondente a Masina Anna Rondelli Amedeo) con sede in San Venanzio di Galliera (Bologna), in via Roma n. 46/A, trae la sua origine dal testamento pubblico della Signora Anna Masina, ricevuto il 4 luglio 2007 dalla Dott.ssa Maria Antonietta Ventre, già notaio in Minerbio (BO) ed annotato al n. 211 del suo repertorio per gli atti di ultima volontà, deceduta nel Comune di Bentivoglio (BO) il 2 dicembre 2019.
2. La Fondazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta, con delibera del Consiglio di Amministrazione, quando risulti impossibile continuare a perseguire le finalità indicate nel presente Statuto o siano da considerarsi esauriti i suoi compiti, o non possano essere conseguite risorse sufficienti ai fini del raggiungimento dei propri scopi.
3. La Fondazione, che svolge la propria attività nel territorio della Regione Emilia Romagna, chiederà il riconoscimento della personalità giuridica alla medesima Regione Emilia Romagna, secondo le modalità del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361. La stessa chiederà la iscrizione nel Registro Unico del Terzo Settore, di cui all’art.45 del D. Lgs. 3 luglio 2017, n.117, quando istituito.
4. La Fondazione, istituita ai sensi degli artt. 14 e seguenti del codice civile, è retta e disciplinata dalle norme del presente Statuto e, per quanto in esso non espressamente previsto, dalle disposizioni delle leggi vigenti.

Art. 2 – Scopo istituzionale e attività di interesse generale

1. La Fondazione è un ente privato che non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117:
 - a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n.328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;
 - c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
 - u) beneficenza, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.
2. Nello specifico, la Fondazione provvede all'ospitalità e all'assistenza sociale e socio-sanitaria di persone anziane in condizione di svantaggio fisico, sociale, economico, familiare o a rischio di emarginazione, che siano residenti nel territorio della Regione Emilia Romagna con precedenza a quelle residenti nel Comune di Galliera e zone limitrofe della Provincia di Bologna.
3. Posto il divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate, la stessa potrà svolgere in via secondaria e strumentale anche attività diverse da quelle di interesse generale suindicate, individuate dal Consiglio di Amministrazione, in aderenza ai criteri e ai limiti stabiliti dal decreto indicato nell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e tenendo conto

dell'insieme delle risorse impiegate in tali attività rispetto a quelle impiegate nelle attività di interesse generale, incluse, in entrambi i casi, anche le risorse volontarie e gratuite.

Art. 3 – Modalità operative di funzionamento

1. Il fine istituzionale viene perseguito attraverso l'istituzione di servizi residenziali e semiresidenziali aventi natura socio-assistenziale integrata da assistenza sanitaria di base.
2. L'Ente garantisce agli utenti un adeguato livello assistenziale, nel pieno rispetto della dignità e della riservatezza personale.
3. Al fine di garantire il più ampio coinvolgimento delle parti interessate all'attività dell'Ente, può essere istituito un Comitato Consultivo; allo stesso fine l'Ente favorisce l'apporto e il coordinato utilizzo del volontariato.
4. Per il raggiungimento degli scopi istituzionali, la Fondazione assume altresì tutte le iniziative e compie tutte le operazioni ritenute necessarie. In particolare, al fine di conseguire gli obiettivi indicati nell'articolo 2 essa può:
 - stipulare convenzioni con enti pubblici, concludere accordi e sottoscrivere contratti con enti pubblici e soggetti privati per la gestione di uno o più servizi;
 - instaurare rapporti di collaborazione con enti ed istituzioni consimili a carattere regionale e nazionale;
 - sostenere direttamente ogni attività che risulti utile al raggiungimento dei propri fini, nel rispetto della normativa in materia di Enti del Terzo Settore (ETS);
 - svolgere, in conformità agli scopi istituzionali, attività strumentali alle attività di interesse generale, nei limiti già precisati al precedente art. 2, comma 4,

esercitandole direttamente o tramite altri enti;

- effettuare investimenti mobiliari o immobiliari per una corretta gestione finanziaria;

- promuovere la costituzione di altri enti collegati o connessi, o aderire ai medesimi se promossi da altri e ritenuti complessivamente confacenti in rapporto ai propri obiettivi;

- assumere ogni iniziativa, anche qui non contemplata, utile al raggiungimento dei propri fini istituzionali, che non sia contraria alla legge o in contrasto con le clausole del presente Statuto.

5. All'interno dei servizi socio-sanitari residenziali è garantita l'assistenza religiosa mediante accordi con l'Autorità ecclesiastica locale.

6. Le modalità di ammissione e di funzionamento dei servizi sono stabilite nell'apposito Regolamento Interno.

TITOLO II

PATRIMONIO

Art. 4 – Patrimonio

1. Il patrimonio iniziale della Fondazione è stato costituito in sede testamentaria attraverso il lascito di tutta la proprietà immobiliare in San Venanzio di Galliera, via Roma n. 46/A, nonché della metà di tutto quanto di spettanza della testatrice e presente al momento della morte presso l'Agenzia di San Venanzio di Galliera di Unicredit Banca (depositi, conti correnti, libretti di risparmio, titoli di Stato, fondi comuni, polizze assicurative e quant'altro presente), secondo quanto risultante da apposito inventario allegato al presente Statuto sotto la lettera A. Il fondo di dotazione è fissato in euro 30.000,00 (trentamila,00).

2. Il suddetto patrimonio della Fondazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
3. Esso potrà essere ulteriormente incrementato:
 - da beni immobili e/o relativi diritti e da beni mobili che pervengano alla Fondazione a qualsiasi titolo sempreché siano destinati ad incrementare il patrimonio per il raggiungimento degli scopi statutari;
 - dalle elargizioni od erogazioni da parte di terzi, enti pubblici, soggetti privati e persone fisiche che condividano gli scopi della Fondazione;
 - dagli avanzi conseguenti alla conduzione delle attività esercitate in conformità al presente Statuto.
4. Eventuali donazioni e lasciti testamentari sono accettati dal Consiglio di Amministrazione, eventualmente con beneficio d'inventario, che delibera sul loro impiego, in armonia con le finalità statutarie della Fondazione.
5. È fatto obbligo alla Fondazione di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione esclusivamente per la realizzazione delle proprie attività.

TITOLO III

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Art. 5 – Organi della Fondazione

1. Sono organi della Fondazione:
 - il Consiglio di Amministrazione;
 - il Presidente;
 - l'Organo di controllo.

Art. 6 – Consiglio di Amministrazione

1. La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione formato da

sette componenti che durano in carica tre anni, rieleggibili una o più volte. Ad essi si applica l'art. 2382 del Codice civile. I componenti del Consiglio di Amministrazione, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (quando istituito), indicando per ciascuno il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente. Il potere di rappresentanza attribuito ai membri del Consiglio di Amministrazione è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (quando istituito) o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

2. I suddetti sette componenti devono essere nominati come segue:

- quattro dal Comune di Galliera;
- due dalle parrocchie presenti sul territorio;
- uno dalle Associazioni di volontariato presenti nel Comune di Galliera.

3. Il Consiglio nomina al suo interno il Presidente ed il Vice Presidente.

4. In sede di rinnovo dell'organo amministrativo, entro tre mesi dalla scadenza del triennio, il Consiglio deve provvedere alla richiesta ai soggetti di cui al precedente comma 2 dei nominativi dei componenti il successivo Consiglio di Amministrazione. Nel caso di mancata designazione entro sei mesi dalla richiesta di uno o più componenti, quelli designati procederanno per cooptazione alla individuazione dei mancanti. Nel caso in cui, decorsi sette mesi dalla richiesta, ancora il Consiglio di Amministrazione non sia composto nella sua interezza di sette componenti, l'Organo di Controllo dovrà provvedere alla richiesta dei nominativi mancanti al Presidente del Consiglio Notari-

le di Bologna oppure al Presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bologna.

5. Nell'ipotesi in cui un Consigliere venga a cessare dalla carica nel corso del mandato, il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione perché provveda ad effettuare la nomina in sostituzione del componente venuto meno per cooptazione; il componente così nominato in sostituzione resta in carica fino alla originaria scadenza.

6. I Consiglieri che, senza giustificato motivo, non partecipano a tre sedute consecutive decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione e comunicata a chi ha proceduto alla nomina del Consigliere decaduto, affinché provveda alla immediata sostituzione.

7. Il Consiglio potrà stabilire annualmente un emolumento o un gettone di presenza a favore dei propri componenti, nel rispetto del limite previsto dal successivo articolo 15 del presente Statuto ovvero al rimborso delle spese sostenute in ragione dell'incarico.

Art. 7 – Competenze del Consiglio di Amministrazione

1. Compete al Consiglio sia l'ordinaria che la straordinaria amministrazione; in particolare:
 - attuare e realizzare gli scopi istituzionali espressi nello Statuto e nell'atto costitutivo della Fondazione;
 - redigere il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;
 - predisporre il bilancio sociale nei casi di obbligo di legge o di volontaria

redazione;

- redigere e modificare l'eventuale Regolamento interno;
- deliberare su tutte le iniziative di attuazione dello Statuto e sui programmi prefissati;
- individuare le attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'art. 2 del presente Statuto;
- deliberare sull'accettazione di donazioni e lasciti testamentari;
- deliberare le variazioni di Statuto che risultassero necessarie ed opportune e lo scioglimento della Fondazione da sottoporre all'approvazione della competente autorità tutoria nei modi di legge;
- assumere le decisioni in ordine alla stipula dei contratti, compresi quelli di lavoro, e delle convenzioni necessarie per lo svolgimento delle attività;
- convalidare i provvedimenti adottati in caso d'urgenza dal Presidente;
- deliberare sulla corresponsione degli emolumenti all'Organo di controllo e di emolumenti o gettoni di presenza, nonché di rimborsi delle spese documentate, ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Consultivo.

2. Il Consiglio di Amministrazione può delegare, a uno o più componenti, lo svolgimento di particolari incarichi precisando l'oggetto, i limiti e la durata della delega. Il Consiglio può nominare anche un amministratore delegato e/o un comitato esecutivo cui delegare, nei limiti stabiliti dalla legge, proprie attribuzioni.

3. In caso di vacanza, assenza o impedimento del Presidente, le funzioni di ordinaria amministrazione spettano al Vice Presidente.

Art. 8 – Validità delle adunanze, dei verbali e delle deliberazioni

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno una volta per semestre. Il Consiglio deve inoltre essere convocato quando lo richiedano almeno due dei suoi componenti.
2. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce validamente con la presenza della maggioranza assoluta dei Consiglieri.
3. Il Consiglio di Amministrazione è convocato, senza obblighi di forma purché con mezzi idonei di cui si abbia la prova di ricezione da parte del destinatario, con avviso scritto contenente l'ordine del giorno, da recapitarsi a tutti i Consiglieri, a cura del Presidente, almeno otto giorni prima della data di convocazione. In caso di urgenza la convocazione può avvenire anche con tre giorni di anticipo.
4. Il Consiglio di Amministrazione si considera comunque validamente costituito anche quando, in assenza della formalità di cui al precedente comma 3, siano presenti tutti i Consiglieri e il Revisore.
5. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono assunte con la maggioranza assoluta dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
6. I verbali del Consiglio di Amministrazione, firmati dal Presidente e dal segretario della riunione, sono riportati in apposito registro.

Art. 9 – Presidente

1. Al Presidente della Fondazione compete:
 - la legale rappresentanza della Fondazione;
 - la convocazione, la presidenza e la determinazione dell'ordine del giorno del Consiglio di Amministrazione;
 - la cura dell'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

ne;

- l'adozione di ogni provvedimento opportuno in caso di urgenza, da sottoporre nel più breve tempo al Consiglio di Amministrazione.

2. Al Presidente, quale legale rappresentante della Fondazione, compete la possibilità di compiere ed effettuare tutti gli atti attuativi degli scopi istituzionali nonché i pagamenti, le riscossioni, le aperture di conti correnti bancari e tutti gli altri atti necessari alla gestione.

3. Il Presidente può delegare singole facoltà e conferire procure ad altro componente del Consiglio di Amministrazione o a terzi, con l'approvazione del Consiglio stesso.

Art. 10 – Organo di controllo

1. L'Organo di controllo è composto da un componente effettivo.

2. Il Revisore dei conti è nominato dal Consiglio di Amministrazione, il quale provvede a nominare anche un Revisore supplente; i Revisori devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Legali e devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile.

3. In tema di cause di ineleggibilità e decadenza, ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile.

4. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita, inoltre, il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui sia esso stesso revisore legale iscritto nell'apposito re-

gistro.

5. L'Organo di controllo esercita, inoltre, i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. n. 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del medesimo decreto. Il bilancio sociale deve dare atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'Organo di controllo.

6. Il Revisore dei conti può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere ai componenti del Consiglio di Amministrazione notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art. 11 – Comitato Consultivo

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Comitato Consultivo determinandone, ad ogni rinnovo, il numero dei componenti, presieduto dal Presidente della Fondazione, con il compito di valutare le richieste di accoglienza e di assistenza che pervengano alla Fondazione e, nel caso di impossibilità di rispondere alla totalità delle richieste pervenute, di elaborare i criteri di preferenza tra le stesse, secondo le condizioni fisiche, economiche, sociali e familiari, nonché la territorialità di nascita o di residenza dei richiedenti.

2. I componenti del Comitato Consultivo durano in carica quattro anni e sono rinnovabili.

3. L'organizzazione e il funzionamento del Comitato Consultivo possono essere determinati in un apposito Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 12 – Regolamento

1. Per disciplinare l'organizzazione, definire le strutture operative e dotarsi di tutte le disposizioni necessarie all'esecuzione del presente Statuto, la Fondazione può darsi un Regolamento predisposto dal Consiglio di Amministrazione.

TITOLO IV

ENTRATE E BILANCIO

Art. 13 – Entrate

1. La Fondazione provvede al proprio funzionamento mediante:

- le rendite derivanti dal proprio patrimonio di cui all'art. 4;
- i contributi e le elargizioni di enti pubblici e privati e di terzi non espressamente destinati all'incremento del patrimonio;
- i proventi derivanti dallo svolgimento delle attività di interesse generale indicate nell'art. 2 del presente Statuto, dallo svolgimento delle attività diverse di cui al comma 4 del medesimo art. 2 nei limiti ivi indicati, e da raccolte fondi, finalizzate al finanziamento delle proprie attività di interesse generale.

Art. 14 – Bilancio

1. L'esercizio della Fondazione coincide con l'anno solare e si estende dal 1 gennaio al 31 dicembre; per ogni esercizio è predisposto il bilancio di esercizio.

2. La Fondazione redige il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto finanziario, con l'indicazione, dei proventi e degli oneri, dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e finanziario dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Il Consiglio di Amministrazione documenta il caratte-

re secondario e strumentale dell'attività diverse di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 117/2017 nella relazione al bilancio o nella relazione di missione.

3. La Fondazione redige, inoltre, in caso di obbligo di legge o di volontaria redazione, il bilancio sociale secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all'art. 97 del D. Lgs. 117/2017 e il Consiglio nazionale del Terzo settore, tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell'attività esercitata e delle dimensioni dell'ente, anche ai fini della valutazione dell'impatto sociale delle attività svolte.

4. Il bilancio ed il bilancio sociale, ove redatto, sono depositati presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (quando istituito); il bilancio sociale è pubblicato, inoltre, sul sito internet della Fondazione.

Art. 15 – Distribuzione di utili, fondi, riserve o avanzi di gestione

1. Alla Fondazione è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto.

2. Ai sensi del precedente comma 1, si considerano, in ogni caso, distribuzione indiretta di utili:

a) la corresponsione ad amministratori, sindaci e a chiunque rivesta cariche sociali di compensi individuali non proporzionati all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze o comunque superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni;

b) la corresponsione a lavoratori subordinati o autonomi di retribuzioni o compensi superiori del quaranta per cento rispetto a quelli previsti, per le medesime qualifiche, dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, salvo comprovate esigenze attinenti alla necessità di acquisire specifiche competenze ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b), g) o h) del D.Lgs. 117/2017;

c) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;

d) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, a condizioni più favorevoli di quelle di mercato, a soci, associati o partecipanti, ai fondatori, ai componenti gli organi amministrativi e di controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, esclusivamente in ragione della loro qualità, salvo che tali cessioni o prestazioni non costituiscano l'oggetto dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5 del D.Lgs. 117/2017;

e) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro punti al tasso annuo di riferimento (il predetto limite può essere aggiornato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze).

TITOLO V

MODIFICHE STATUTARIE, SCIoglimento E USO DELLA DE-

NOMINAZIONE

Art. 16 – Modifiche statutarie, scioglimento e uso della denominazione

1. Le modifiche dello statuto e lo scioglimento della Fondazione sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti del Consiglio e sottoposte all'approvazione dell'autorità tutoria secondo le norme vigenti.
2. Successivamente all'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore è fatto obbligo alla Fondazione di devolvere il patrimonio residuo in caso di scioglimento per qualunque causa, ad enti con finalità similari previo parere dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.
3. Successivamente alla istituzione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, e alla relativa iscrizione da parte della Fondazione, è fatto obbligo alla stessa dell'uso, nella denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico della qualifica di "Ente del Terzo Settore" o dell'acronimo "ETS".

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 17 – Rinvio alle leggi

1. Per quanto non espressamente contemplato e regolato dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del Codice Civile e le leggi vigenti in materia.
2. Le disposizioni del presente Statuto che presuppongono l'istituzione e l'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, ovvero l'adozione di successivi provvedimenti normativi, si applicheranno e produr-

ranno effetti nel momento in cui, rispettivamente, il medesimo Registro verrà istituito e sarà operante ai sensi di legge ed i medesimi successivi provvedimenti attuativi saranno emanati ed entreranno in vigore. Le clausole statutarie incompatibili o in contrasto con la disciplina del Codice del Terzo Settore debbono intendersi cessate nella loro efficacia e decorrere dall'entrata in vigore del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.